Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184-841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
l'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

ɜr gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria ·llo Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, ılleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio serzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, apoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 31 MARZO 1959:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: « **LEO - Industrie chimiche farmaceutiche - Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1959. — « **Errera - Società per azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1959 — **Società per azioni Zingone, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1959 — **Butan-Gas - Società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1959 — « **Immobiliare unione commercianti, società per azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1959 — « **Desio - Società per azioni », in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1959. — **Ditta Giovan Battista Mancini, società per azioni, in Sora:** Obbligazioni sorteggiate il 22 marzo 1959. — **Trans World Fuels Company, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1959 — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1959, n. **100**.

Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le gestioni affidate o trasferite all'A.R.A.R. ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3, e dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono assunte direttamente dallo Stato secondo la seguente ripartizione:

a) Gestione E.N.D.I.M.E.A. di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, e gestione di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Ufficio liquidazioni costituito presso il Ministero del tesoro in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) Gestione scorte, sub *b*), art. 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Azienda delle ferrovie dello Stato;

c) Gestione acquisti macchinari, apparecchi, attrezzature, sub *c*), art. 2, della legge 2 gennaio 1958, n. 3: Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il trasferimento come sopra delle gestioni avverrà in base a situazioni dei conti e verbale di consegna da trasmettersi al Ministero del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti, restando a carico degli organismi statali subentranti la formazione dei rendiconti finali previsti dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 3.

Art. 3.

Le situazioni dei conti ed il verbale di consegna da redigersi per le Gestioni di cui al precedente art. 1 dal liquidatore dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati dovranno essere sottoscritti altresì dal Collegio dei revisori dell'Azienda stessa.

Art. 4.

Alle Gestioni di cui al precedente art. 1 si applicano, in quanto possibile, le norme di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANGELINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1959

Limite del valore dei premi relativi alle operazioni a premio e generi di largo e popolare consumo per i quali possono essere negate le autorizzazioni a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Visto l'art. 54 del decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 modificato dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale a comma *b*) prevede la possibilità di escludere dai concorsi ed operazioni a premio, alcuni generi di largo consumo;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi, offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge

5 giugno 1939, n. 973, e dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, è stabilito per l'anno 1959, nella misura di L. 3000.

Art. 2.

Possono essere negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premio per i seguenti generi: burro, caffè, e surrogati di caffè, carni bovine, suine ed ovine (anche in scatola), conserve alimentari, estratti alimentari e prodotti affini, farine di frumento e di granoturco, formaggi, lardo, latte, legumi, olio di oliva, olio di semi, pane, paste alimentari, pollami, prodotti dolciari, riso, salumi, strutto, uova, vini da pasto.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, non diretta ad incrementare la vendita di altri prodotti, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 21 gennaio 1959

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1959
Registro n. 5, foglio n. 248 — BENNATI

(1696)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1958, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Catanzaro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Di Benedetto dott. Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Casale 1° geom. Filiberto, rappresentante del Genio civile;

Virgilio Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Fiore dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pomini Roberto, Cosma Antonio, Zanzottera Ugo, Bonapace Giuseppe, Sacco Beniamino, Genco Bruno e Brunetti Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Susanni Antonio, De Gaetano Vittorio, Barbato Arturo e Zamboni Pesce Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliano Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1959

(1701) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Parma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Parma presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mistrali dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Speciale dott. Gioacchino, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sissa dott. ing. Socrate, rappresentante del Genio civile;

Carmi dott. Giorgio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Boschi dott. Guido, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guatelli geom. Giovanni, Serventi Giuseppe, Fariselli geom. Arrigo, Dallatana rag. Luciano, Rodolfi Walter, Lindi Giorgio e Zanichelli Virgilio, rappresentanti dei lavoratori;

Juvara dott. Fernando, Riccomini dott. ing. Generoso, Cessari avv. Aldo e Forti dott. Riccardo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Orsi per. agr. Guido, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1959

(1700) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Magnani dott. Quintino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Munari dott. Franco, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ceschi geom. Fernando, rappresentante del Genio civile;

Malchiodi rag. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dotti dott. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lunini Giorgio, Cavaglieri Giuseppe, Seccaspina Fernando, Pecorari Emilio, Roda Carlo, Cerri Ugo e Consonni Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Carboni per. agr. Albino, Calzarossa rag. Carlo, Botti dott. Aldo e Maffi cav. rag. Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fornasari Flavio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1959.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Dipendenti monopoli di Stato », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria eseguita alla Società cooperativa di consumo « Dipendenti monopoli di Stato », con sede in Milano, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Cooperativa predetta nonchè irregolarità amministrative e contabili;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa stessa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attivo;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota della Prefettura di Milano n. 10917 - C. 789 - 342 del 17 febbraio 1959;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Dipendenti monopoli di Stato », con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 121, costituita con atto 17 novembre 1945 del notaio Angelo Chiodi Daelli, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il generale Alberto Tiberio è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1959.
Modificazione all'Ordinanza 6 marzo 1959 concernente gli esami di Stato di abilitazione nell'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'Ordinanza 6 marzo 1959, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1959, n. 59;

Considerato che in Toscana è stata istituita, per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, una sola Commissione di esami presso la Università di Firenze e che, in rapporto alle particolari circostanze che in materia si prospettano è da ritenere opportuno sia costituita, per la professione di chimico (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione professionale approvato con decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1958 e con il decreto Ministeriale 2 marzo 1959), una seconda Commissione di esami, con sede in Pisa, sede idonea, in rapporto alle sue attrezzature, allo sviluppo degli esami stessi;

Visto il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella allegata all'Ordinanza 6 marzo 1959, con la quale sono state indette, per il mese di maggio e novembre 1959, le sessioni di esami di Stato di abilitazione professionale, è integrata come segue:

Sedi - *Professione di chimico*: Pisa.

Roma, addì 20 marzo 1959

Il Ministro: MEDICI

(1716)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti del ponte radio multicanale Torino Genova-Savona e relative diramazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerata la necessità, di realizzare con ogni urgenza, per le inderogabili esigenze del servizio telefonico pubblico, un collegamento in ponte radio multicanale fra Torino e Genova con diramazioni verso Savona e Milano.

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima delle opere, redatti dal Reparto tecnico - Ufficio ponti radio, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Visto il favorevole parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nella 129ª adunanza del 12 marzo 1959;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti per la costituzione di un ponte radio multicanale tra Torino e Genova con diramazioni verso Savona e Milano.

Per i lavori e gli impianti suddetti sono interessati i territori di: Pino Torinese (Torino), Pecetto (Torino), Lu (Alessandria), Lequio Berria (Cuneo), Tortona (Alessandria), Alpicella (Savona), per la costruzione di stazioni radio ripetitrici ed opere accessorie ed indispensabili agli impianti; e di Genova centro per la stazione terminale, da installare sulla sommità (quota 72 s. m.) dell'edificio della Società per azioni Platea fra via Portoria, vico Santi e vico Garaventa.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere alle necessarie espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate, che si rendessero comunque necessarie anche durante la esecuzione dei lavori.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori sono il 25 marzo 1959 ed il 31 dicembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: SPATARO

(1702)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1959.

Modificazioni alla disciplina delle importazioni delle carni.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per l'agricoltura e foreste, il Ministro per l'industria e commercio:

Visto il regio decreto legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1956;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 ottobre 1956;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 28 giugno 1957;

Viste le circolari ministeriali n. 225565 e n. 525662, rispettivamente in data 31 ottobre 1951 e 26 ottobre 1957;

Visto il verbale in data 24 gennaio c. a. del Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Considerata la particolare situazione del mercato zootecnico nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, potrà essere sospesa da qualsiasi provenienza, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2, con provvedimento del Ministro per il commercio con l'estero qualora la media ponderata dei prezzi per quintale, peso vivo, dei vitelloni e dei buoi di prima qualità e delle vacche di seconda qualità, esclusa l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata, franco mercato, calcolata in base alle quotazioni settimanali rilevate sui mercati di Padova, Firenze e Macerata per i vitelloni di prima qualità, sui mercati di Alessandria e Bologna per i buoi di prima qualità e sui mercati di Cremona, Modena e Macerata per le vacche di seconda qualità, risulti inferiore a L. 30.500 al quintale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano alla carne bovina congelata destinata agli stabilimenti industriali di trasformazione per la produzione di carne in scatola, di salumi e di conserve animali.

L'accertamento della destinazione delle suddette carni e il relativo controllo è demandato al Ministero della agricoltura e delle foreste con le modalità che saranno stabilite d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio e con il Ministero della sanità.

Art. 3.

Il Ministro per il commercio con l'estero potrà riammettere l'importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate per uso diverso da quello previsto dal precedente art. 2, quando la media ponderata dei perzzi del bestiame bovino da macello, calcolata ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, risulti superiore a L. 30.500 al quintale.

Ai fini della sospensione o della riapertura delle importazioni potrà tenersi conto di uno scarto di mille lire al quintale rispetto a quello sopra indicato.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di sospensione delle importazioni emesse dal Ministro per il commercio con l'estero ai sensi del primo comma del precedente art. 1, le Dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire l'importazione di carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate, che risultino viaggianti alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, semprechè spedite dall'origine con destinazione ultima Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana. Sarà consentita altresì l'importazione delle carni sopra indicate che alla data di entrata in vigore del decreto di sospensione trovansi giacenti in dogana allo Stato estero, da non oltre due giorni.

Non è ammessa nessun'altra deroga.

Art. 5.

Rilevato che la media ponderata dei prezzi del bestiame bovino da macello, calcolata ai sensi del precedente art. 1, è inferiore al prezzo minimo di L. 30.500 al quintale stabilito dallo stesso articolo, si dispone la temporanea sospensione da qualsiasi provenienza dell'importazione delle carni bovine macellate fresche, anche refrigerate o congelate, salvo le eccezioni previste dai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 26 marzo 1959

Il Ministro per il commercio con l'estero
Bo

Il Ministro per gli affari esteri
Pella

Il Ministro per le finanze
Taviani

Il Ministro per il tesoro
Tambroni

Il Ministro per la grazia e giustizia
Gonella

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Rumor

Il Ministro per l'industria e commercio
Colombo

(1749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bastiglia (Modena) di un mutuo di L. 6.065.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1735)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 245, il comune di Cesa (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1736)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forlimpopoli (Forlì) di un mutuo di L. 2.120 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1737)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 246, il comune di Filignano (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 030.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1738)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dovadola (Forlì) di un mutuo di L 1 120 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1739)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corciano (Perugia) di un mutuo di L 12 340 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1740)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 250, il comune di Capua (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1741)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n 256, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpegna (Pesaro Urbino) di un mutuo di L 1 840 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1742)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 247, il comune di Castelverrino (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1743)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n 6 Interno, foglio 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia) di un mutuo di L. 1.450 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958

(1745)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Auditore (Pesaro Urbino) di un mutuo di L 11.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1746)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 249, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1 625 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1747)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1959, registro n. 6 Interno, foglio n. 248, il comune di Campodipietra (Campobasso) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1744)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 27 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,585	620,60	620,58	—	624,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	641,58	640,75	641 —	641 —	640,55	—	640,75	641,50	641,50	641,50
Fr Sv	143,69	143,71	143,68	143,68	143,66	—	143,695	143,70	143,69	143,70
Kr. D	90,23	90,25	90,23	90,265	90,25	—	90,245	90,25	90,26	90,25
Kr N	87,20	87,22	87,24	87,225	87,15	—	87,22	87,20	87,22	87,25
Kr Sv.	119,99	119,99	120 —	120,01	119,95	—	120 —	120 —	120 —	120 —
Fol	164,41	164,47	164,47	164,475	164,45	—	164,46	164,45	164,46	164,45
Fr B.	12,40	12,415	12,41115	12,415	12,41375	—	12,414	12,40	12,41	12,415
Fr Fr.	126,59	126,60	126,62	126,595	126,58	—	126,595	126,60	126,59	126,58
Lst	1746,75	1747 —	1747,125	1747,20	1746,75	—	1747,15	1747 —	1747,20	1747 —
Dm occ	143,69	148,535	148,545	148,51	148,45	—	148,53	148,50	148,54	148,54
Scell. Austr.	23,97	23,97	23,97	23,9725	24,97	—	23,975	23,95	23,97	23,975

Media dei titoli del 27 marzo 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	70,225
Id 3,50 % 1902	69,50
Id 5 % 1935	101,325
Redimibile 3,50 % 1934	90,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id 5 % 1936	99,75
Id 5 % (Città di Trieste)	97,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,875
1 Franco svizzero	143,687
1 Corona danese	90,254
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	120,005

Valuta	Cambio
1 Fiorino olandese	164,467
1 Franco belga	12,414
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1747,175
1 Marco germanico	148,52
1 Scellino austriaco	23,974

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,625
1 Franco svizzero	143,695
1 Corona danese	90,272
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,492
1 Franco belga	12,417
100 Franchi francesi	126,597
1 Lira sterlina	1747,20
1 Marco germanico	148,525
1 Scellino austriaco	23,975

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica medica generale e terapia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « clinica medica generale e terapia medica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1715)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Troia (Foggia), di complessivi ettari 100 49 13, espropriati in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 268 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952, supplemento ordinario n 1) nei confronti della ditta CURATO Nicola fu Francesco Paolo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L 10 048.666 (lire diecimilioniquarantottomilaseicentosessantasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 10 020 000, già liquidato in forza del decreto Presidenziale 14 settembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n 290 del 18 dicembre 1954).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 16 agosto 1952

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n 5, particella n 62, qualità e classe pascolo III.

Corrige

Foglio n 5, particella n 62, qualità e classe · seminativo IV.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art 5, da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1563)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.